



Comune di Campi Bisenzio

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 10/07/1997.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 29/09/1997.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/02/2002.**



Comune di Campi Bisenzio

Provincia di Firenze

TITOLO I

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Valorizzazione della Partecipazione

TITOLO II

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Capo I - delle Libere Forme Associative e del Volontariato

Art. 3 - Elenco delle Forme Associative e del Volontariato

Art. 4 - Requisiti e modalità per l'Iscrizione

Art. 5 - Procedimento di formazione, aggiornamento e cancellazione

Capo II - della Partecipazione

Art. 6 - La Consulta dell'Associazionismo

Art. 7 - Competenze e Funzioni

Art. 8 - Organi della Consulta delle Associazioni

Art. 9 - L'Assemblea della Consulta

Art. 10 - Il Presidente della Consulta

Art. 11 - Il Direttivo della Consulta

Capo III - delle Consultazioni Elettorali e del Controllo sugli Organi

Art. 12 - Modalità di elezione del Presidente

Art. 13 - Modalità di elezioni del Direttivo

Art. 14 - Decadenza, scioglimento, dimissioni e sospensione degli Organi della Consulta

Art. 15 - Incompatibilità di Incarico e Ineleggibilità

Capo IV - delle Risorse Finanziarie

Art 16 - Risorse finanziarie

Capo V - dell'Informazione e dell'Accesso

Art. 17 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 18 - Accesso alle strutture e ai servizi comunali

Capo VI - Disposizioni Finali

Art. 19 - Norme Transitorie e Finali

TITOLO I **FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il presente regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale e religiosa che concorrono alla vita democratica del comune, attraverso l'istituzione dell'Albo Comunale delle "Forme Associative e del Volontariato" e, la costituzione della "Consulta delle Associazioni", quali fondamentali espressioni di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico.

Art. 2 - Valorizzazione della Partecipazione

1. La partecipazione viene valorizzata nel consentire, alle libere forme associative e ai movimenti iscritti all'Albo comunale, di esprimere suggerimenti e proposte all'azione degli Organi istituzionalmente competenti, alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche della città, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano. 2. La potenzialità creativa sviluppata dalle realtà associative locali e dal volontariato, diviene strumento di iniziativa responsabile alla vita cittadina, nella sua espressione più alta e partecipativa, attraverso la "Consulta delle Associazioni", ai sensi degli artt. 8, 9 e 25 dello Statuto Comunale.

TITOLO II **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Capo I - delle Libere Forme Associative e del Volontariato

Art 3 - Elenco delle Forme Associative e del Volontariato

1. Sono definite "Libere Forme Associative e del Volontariato", i gruppi, le organizzazioni, i movimenti, le associazioni e le altre realtà riconducibili all'area del "Terzo Settore", con assenza di fini di lucro, i cui requisiti di democrazia interna siano stabiliti chiaramente nello statuto o nell'atto di costituzione.

2. E' istituito presso il Comune di Campi Bisenzio l'Albo delle "Forme Associative e del Volontariato" suddiviso nei seguenti sei (6) settori di attività:

- 1) attività socio assistenziali e umanitarie;
- 2) attività culturali, celebrative, educative e scientifiche;
- 3) attività sportivo-ricreative e del tempo libero;
- 4) tutela e valorizzazione delle risorse naturali paesaggistiche e ambientali, tutela degli animali, salvaguardia del patrimonio storico culturale e artistico;
- 5) difesa dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- 6) tutela e rappresentanza delle attività economiche.

3. Il Comune, nell'ambito delle proprie disponibilità, assicura alle associazioni iscritte all'Albo contributi finanziari e fruizione delle strutture comunali nel rispetto dei criteri dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dei regolamenti comunali in materia, a sostegno delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e gli organismi associativi.¹

¹ Comma sostituito con Deliberazione C.C. n. 173 del 29/09/1997.

Art. 4 - Requisiti e modalità per l'Iscrizione

1. Per l'iscrizione all'albo costituiscono requisiti di ricevibilità della domanda i seguenti elementi formali: a) copia dell'atto costitutivo o statuto, nel quale sia previsto che l'Associazione non ha scopo di lucro e si basi su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa verso i soci; b) indicazione della sede sociale sul territorio comunale, oppure dichiarazione di operatività nel comune, per le Associazioni residenti su frazioni confinanti; e) indicazione delle generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per ogni rapporto con l'Amministrazione Comunale, oltre l'espressa loro dichiarazione di non appartenenza a società segrete; d) relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare, comprendente la dichiarazione circa la non appartenenza dell'associazione all'articolazione politico-amministrativa di alcun partito politico così come previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 e all'art. 4 della Legge 18.11.1981 n.659; e) indicazione del settore o eventualmente dei settori dell'albo al quale si chiede di essere iscritti.

2. Il procedimento di accoglimento delle domande di iscrizione all'albo si articola nelle seguenti fasi: a) il Sindaco risponde al legale rappresentante della Associazione, informandolo dell'avvenuta iscrizione all'albo comunale o comunicandogli il diniego motivato. Prima del rigetto il Sindaco invita la Forma Associativa a presentare le proprie obiezioni e comunica entro i 30 giorni successivi la richiesta delle osservazioni, le ragioni del diniego, al Presidente del Consiglio Comunale; b) si esegue, ai fini della ricevibilità della domanda, la verifica dei requisiti formali richiesti di cui al comma 1; qualora non sia possibile sanarne d'ufficio l'eventuale carenza, si provvede ai fini della regolarizzazione della domanda a darne informazione scritta al presentatore; c) ove la domanda sia ricevibile si provvede a trascriverne gli estremi identificativi nelle competenti sezioni dell'albo, con le modalità di cui al comma 3;

3. Le Associazioni per le quali il procedimento di accoglimento si è concluso con esito positivo, sono tempestivamente iscritte all'Albo, annotando in una apposita sezione i seguenti elementi:

- a) data di ricevimento della domanda;
- b) esatta denominazione dell'associazione e della sua sede sociale;
- c) descrizione sintetica dei principali scopi sociali previsti dai relativi Statuti;
- d) generalità e residenza del legale rappresentante e del delegato per i rapporti con il Comune e se conosciute, le eventuali altre cariche consiliari all'interno dell'Associazione;
- e) data della comunicazione Sindaco con la quale si accoglie la domanda di iscrizione;
- f) settore o settori dove l'Associazione svolge le sue attività principali;

Art. 5 - Procedimento di formazione, aggiornamento e cancellazione

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale avvia il procedimento di formazione dell'Albo delle Associazioni, tramite l'emissione di avviso pubblico e fissando un termine non superiore a 60 giorni per la presentazione della domanda di iscrizione.

2. Ferma restando la facoltà di ogni Associazione di nuova costituzione o di nuova attivazione sul territorio a richiedere l'iscrizione in qualunque momento, l'Amministrazione Comunale promuove un aggiornamento generale dell'Albo entro il 31 Marzo di ogni anno,

assicurando adeguata pubblicità al proprio intendimento e con modalità analoghe a quelle previste per la sua formazione.

3. La cancellazione dall'albo avviene su richiesta della Associazione stessa, nel caso del suo scioglimento, oppure quando la medesima risulti al Comune non più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. La comunicazione dello scioglimento o di eventuali modifiche intervenute dopo l'iscrizione, dovranno essere comunicate dalla stessa al Sindaco, obbligatoriamente, entro 20 giorni successivi alla variazione degli elementi formali, che costituiscono i requisiti di cui all'Art. 4 comma 1\d.

4. Il Sindaco, trasmetterà comunicazione, con raccomandata AR, della cancellazione al Legale rappresentante dell'Associazione o al referente, il quale potrà fare opposizione entro i 30 gg. successivi dalla ricezione della comunicazione.

Capo II - della Partecipazione

Art. 6 - La Consulta dell'Associazionismo

1. La Consulta dell'Associazionismo è uno strumento di partecipazione consapevole alla vita cittadina, da parte delle Associazioni e dei movimenti iscritti all'Albo Comunale delle "Forme Associative e del Volontariato", gode di autonomia politica e amministrativa e ad essa viene assegnata una quota fissa di risorse finanziarie secondo quanto stabilito dal presente regolamento.²

2. La Consulta partecipa, secondo quanto previsto dal presente regolamento, alla vita della comunità, anche attraverso la valorizzazione delle libere forme associative, che pur esercitando un'attività per la collettività locale, non sono iscritte all'Albo Comunale.

Art. 7 - Competenze e Funzioni

1. La Consulta dell'Associazionismo:

- a) stabilisce autonomamente, le norme che disciplinano la sua articolazione interna e il funzionamento degli organi, con apposito regolamento che verrà proposto al Consiglio Comunale, nei termini stabiliti al successivo Art. 19;
- b) ai sensi dell'Art 27 dello Statuto Comunale può presentare al Sindaco proposte e osservazioni relative alle attività, ai servizi, agli atti del Comune; verifica la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata nelle materie di competenza e le attività concretamente svolte;
- c) può manifestare, i suoi orientamenti su ogni tema con la presentazione di ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- d) può esprimere, su richiesta obbligatoria del Sindaco, pareri per il programma annuale delle politiche sociali, culturali, sportive, educative, ambientali e sull'adozione dei Piani Regolatori Generali, per il bilancio annuale e pluriennale, per i piani urbani del traffico, piano del commercio e regolatore dei tempi. Il parere deve essere consegnato per la sua espressione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- e) favorisce e promuove iniziative di natura ricreativa, culturale, economica, sociale, turistica e sportiva con la collaborazione di Associazioni e di movimenti operanti nel Comune e/o sul piano metropolitano, nazionale e internazionale.

Art. 8 - Organi della Consulta delle Associazioni

² Comma sostituito con Deliberazione C.C. n. 173 del 29/09/1997.

Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Direttivo.

Art. 9 - L'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale della Consulta ed è presieduta dal Presidente. E' composta dal Legale Rappresentante o suo Delegato per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, i cui nominativi, eletti nel rispetto dei singoli statuti, sono specificati nella domanda di iscrizione all'Albo di cui all'Art. 4.

2. L'Assemblea della Consulta elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente della Consulta e il Direttivo, secondo le modalità ai successivi Artt. 12/13.

3. L'Assemblea della Consulta è denominata elettorale quando le vengono attribuite funzioni elettive.³

4) L'Assemblea elettorale della Consulta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e procede alle elezioni del Presidente della Consulta e del Direttivo con le modalità previste dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento.⁴

Art. 10 - Il Presidente della Consulta

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo e resta in carica due anni.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta delle Associazioni, convoca, presiede e coordina le adunanze; cura in collaborazione con il Direttivo la programmazione della Consulta e la formazione dell'Ordine del giorno, assicura il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale, rappresentando il tramite di tale rapporto, adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'Organo, svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento.

3. Il Presidente della Consulta è tenuto a riunire l'Assemblea della Consulta, in un termine non superiore ai 20 gg, quando lo richiedano un quinto dei componenti della Consulta oppure un terzo dei membri del Direttivo, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente della Consulta in caso di impedimento è sostituito dai Vice Presidente.

5. Il Presidente della Consulta, di sua iniziativa o su richiesta di membri del Direttivo, può invitare alle sedute il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, funzionali del Comune o altri Enti Pubblici, Consulenti e Professionisti incaricati di progettazioni o studi per conto del Comune, per illustrazioni o chiarimenti.

Art. 11 - Il Direttivo della Consulta

1. Il Direttivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea, Il Direttivo è composto dal Presiden-

³ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 14 del 04/02/2002.

⁴ Comma aggiunto con Deliberazione C.C. n. 14 del 04/02/2002.

te e da 7 membri, eletti dall'Assemblea della Consulta nel suo seno e con le modalità di cui all'Art. 13/1;

2. In particolare il Direttivo: a) nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente; b) concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno; c) programma le iniziative della Consulta da finanziare con i fondi messi a disposizione dal Comune e stabilisce le modalità organizzative delle stesse; d) rappresenta e valorizza tutti i settori della Consulta delle Associazioni.

3. Il Presidente ha facoltà di scegliere fino ad un massimo di tre collaboratori, anche esterni al Direttivo, con il compito di coadiuvare nella gestione operativa e nell'organizzazione dell'attività. I collaboratori sono scelti di preferenza in modo che, nell'insieme di essi e dei membri del Direttivo, si tenda ad una equilibrata rappresentanza dei diversi settori di attività dell'associazionismo. I collaboratori del Presidente esterni al Direttivo ne partecipano alle riunioni con diritto di parola.

Capo III - delle Consultazioni Elettorali e del Controllo sugli Organi

Art. 12 - Modalità di elezione del Presidente⁵

Il Presidente è eletto dalla Assemblea, in seduta pubblica a scrutinio segreto alla quale sono presenti almeno il 50% più uno degli aventi diritto, con le modalità seguenti:

A - L'Amministrazione comunale: a) fornisce l'elenco aggiornato delle Associazioni iscritte all'Albo e dei loro Presidenti o loro delegati;

b) predisponde l'assistenza organizzativa e le schede elettorali.

B - Le proposte di candidatura: a) vengono presentate al Presidente dell'Assemblea Elettorale anche da un solo componente della Consulta;

b) devono essere accettate dai candidati prima delle elezioni, con apposita dichiarazione rivolta all'Assemblea.

C - Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il suo programma di lavoro e gli indirizzi generali.

D - La scheda per l'elezione del Presidente reca i nomi e i cognomi dei candidati in ordine alfabetico, scritti entro un apposito rettangolo. L'elettore può votare tracciando un solo segno sul relativo rettangolo.

E - E' proclamato eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dal quorum dei votanti.

F - Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui ai sottocomma E, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo entro i 10 giorni successivi la data della prima votazione. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

⁵ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 173 del 29/09/1997.

G - La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro l'apposito rettangolo. Il voto si esprime tracciando un solo segno sul rettangolo entro il quale sono scritti il nome e il cognome del candidato prescelto.

H - E' proclamato eletto Presidente colui che nella II votazione ha ottenuto il maggior numero di voti.

I - Qualora al 2° turno i due candidati riportino nel ballottaggio uguale numero di voti, si ripete la votazione, con le medesime modalità, in una successiva assemblea da tenersi entro un'ora dalla conclusione della precedente.

Art. 13 - Modalità di elezioni del Direttivo

1. Il Direttivo viene eletto dall'Assemblea della Consulta, entro i 10 gg. successivi l'elezione del Presidente, in seduta pubblica a scrutinio segreto, con i quorum dei partecipanti al voto e le modalità previste all'Art. 12 A e B.⁶

2. L'elezione del Direttivo avviene in due turni elettorali; un primo ove viene predisposta una lista elettorale comprendente i nominativi di almeno 20 candidati, membri della Consulta, previa dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico.

3. La scheda per l'elezione del Direttivo reca i nomi e i cognomi dei candidati, in ordine alfabetico, scritti entro un apposito rettangolo. Ciascun elettore può esprimere tre preferenze, tracciando il suo voto con un solo segno sui relativi rettangoli.

4. Vengono ammessi alla seconda consultazione elettorale, che avviene in un'unica seduta, i primi 14 candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.

5. In caso di parità, si provvede al sorteggio fra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.

6. Alla 2° votazione, risultano eletti nel Direttivo i 7 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità, secondo le modalità previste nel precedente comma 5.

Art. 14 - Decadenza, scioglimento, dimissioni e sospensione degli Organi della Consulta
Il Presidente e i membri del Direttivo della Consulta durano in carica due anni dalla loro elezione. Essi non possono essere rieletti dopo aver ricoperto due mandati consecutivi. Cessano la loro carica per dimissioni, scioglimento, sospensione o decadenza: A- decadenza:

a. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'Art. 15 del presente Regolamento.

b. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2\5 dei membri della

⁶ Comma sostituito con Deliberazione C.C. n. 173 del 29/09/1997.

Consulta e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede alla dichiarazione di decadenza dalla carica di Presidente.

c. Il Presidente o il membro del Direttivo espressione di una Associazione cancellata dall'Albo Comunale di cui all'Art. 5 comma 3, decade al momento della notifica della cancellazione.

B - scioglimento: a. Si procede allo scioglimento del direttivo e quindi a nuove elezioni, nel caso in cui almeno la metà dei suoi componenti risulti decaduto o dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei membri decaduti, per esaurimento della lista elettorale.

b. lo scioglimento del Direttivo determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Consulta.

C - dimissioni:

a. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta e alla Assemblea della Consulta in caso di dimissioni del Presidente.

b. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine di 20 gg dalla loro presentazione all'Assemblea della Consulta.

2. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione o decadenza e altro del Presidente della Consulta, si procede alla elezione del nuovo Presidente. Sino a suddette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente;

3. Ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Direttivo vengono sostituiti dai candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero dei voti, con le modalità del precedente Art. 13, comma 5.

4. Ogni altro tipo di decadenza o cessazione sarà stabilito autonomamente con apposito regolamento interno dalla Consulta stessa, come da art. 7 lett. a) del presente Regolamento.

Art. 15 - Incompatibilità di Incarico e Ineleggibilità

1. La carica a Presidente e a membro del Direttivo è incompatibile con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore regionale, provinciale, comunale nonché con il mandato parlamentare. Inoltre si applicano al Presidente ed ai membri del Direttivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali;

2. Qualora il Presidente o il membro del Direttivo assuma carica istituzionale, cessa dalla carica di membro di Direttivo all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

3. Qualora il Presidente della Consulta assuma altra carica istituzionale, cessa dalla carica con le modalità descritte nel precedente Art. 14 comma 2 all'atto dell'accettazione della nomina;

Capo IV- delle Risorse Finanziarie⁷**Art 16 - Risorse finanziarie⁸**

1. Alla Consulta viene destinata una quota fissa delle risorse finanziarie del Comune, e a tal fine, quest'ultimo provvede allo stanziamento in bilancio dei fondi a ciò finalizzati.

2. Il Consiglio Comunale, al momento dell'approvazione del bilancio annuale, destinerà alla Consulta, su apposito capitolo di spesa, un importo determinato in misura corrispondente almeno al 15% dello stanziamento previsto per gli oneri di urbanizzazione secondaria da distribuire agli Enti religiosi e Centri civici e sociali ai sensi della delibera C.R.T. del 28.2.1989 n. 84 in esecuzione a quanto previsto dall'Art. 14 della Legge Regionale n. 41 del 30.6.1984.

3. Il Direttivo della Consulta partecipa alla programmazione e alla assegnazione di risorse alla unità organizzativa ad esse destinata, la quale effettua le spese relative alla Consulta stessa. secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità.

Capo V - dell'Informazione e dell'Accesso**Art. 17 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi**

1. Il Comune provvede a dare ampia pubblicizzazione al presente Regolamento e agli Organi della Consulta delle Associazioni, attraverso gli strumenti più idonei, quale la pubblicazione sulla rivista dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune fa pervenire al Presidente della Consulta delle Associazioni l'elenco delle delibere adottate del Consiglio e della Giunta, copia delle petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli altri organismi di partecipazione.

3. Il Presidente della Consulta, inoltre, può richiedere copia di ogni documento in possesso degli Uffici Comunali che ritenga di interesse per la Consulta stessa, salvi i limiti di legge in materia di segreto d'ufficio.

4. Qualora il Sindaco rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio delle copie richieste, ne informa il Presidente della Consulta e per conoscenza il Presidente del Consiglio, entro i 30 giorni successivi dalla richiesta.

Art. 18 - Accesso alle strutture e ai servizi comunali

1. L'Amministrazione Comunale può con apposita deliberazione, destinare permanentemente particolari spazi o strutture e/o attrezzature anche ad uso collettivo delle Associazioni iscritte all'Albo. La Consulta, disporrà di una sede propria, polifunzionale e adeguatamente attrezzata avvalendosi, per il proprio funzionamento, di personale appositamente messo a disposizione dal Comune.

2. Inoltre potrà essere concesso alle associazioni l'uso delle strutture comunali per specifiche iniziative sulla base di richiesta che ne indichi le finalità.

⁷ Sostituito con Deliberazione C.C. n. 173 del 29/09/1997.

⁸ Articolo sostituito con Deliberazione C.C. n. 173 del 29/09/1997.

Capo VI - Disposizioni Finali

Art. 19 - Norme Transitorie e Finali

1. La prima Assemblea Elettorale della Consulta, viene indetta dal Sindaco del Comune, il quale dopo aver informato l'Assemblea sui nominativi dei rappresentati delle Associazioni iscritte all'Albo, chiama a presiederla il Presidente del Consiglio Comunale. Quindi si procede alle elezioni con le modalità previste dagli Arti. 12 e 13 del presente regolamento.
2. Entro sei (6) mesi dall'insediamento la Consulta predisponde le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, avvalendosi a tale scopo della collaborazione delle competenti strutture tecniche ed amministrative del Comune. Le norme così predisposte sono trasmesse dalla Consulta al Consiglio Comunale per l'approvazione come dal precedente art. 7 lett a), entro 60 giorni dalla data di consegna al Presidente del Consiglio.
3. Gli Organi della Consulta rimangono in carica per due anni, al termine dei quali si provvederà a una nuova fase elettorale. Il Presidente inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della Consulta.
4. In caso di scioglimento del Direttivo (di cui all'Ari. 14) si procede a nuove elezioni entro il termine di 45 gg.
5. In sede di prima applicazione dei regolamento il Presidente è eletto dall'assemblea in seduta pubblica a scrutinio segreto, alla quale sono presenti almeno il 30% degli aventi diritto per la prima votazione ed almeno il 20% per la votazione di ballottaggio, con le modalità indicate nell'art. 12.⁹

⁹ Comma aggiunto con Deliberazione C.C. n. 173 del 29/09/1997.